

**NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO RILASCIATA A PIENO TITOLO
NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE
(TITOLO X, CAPO IV DEL D.P.REG. 144/2015)**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Visto l'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), come modificato dalla legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto l'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), ora abrogato, che prevedeva tra l'altro che l'autorizzazione per l'esercizio delle attività fosse rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con apposito regolamento regionale;

Visto, altresì, l'articolo 63 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), che prevede tra l'altro che l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non direttamente gestite dall'ente del Servizio sanitario regionale è rilasciata dallo stesso;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, con cui è stato emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani";

Richiamati, altresì, i D.P.Reg. 290/2019 e 108/2022, con cui è stato modificato il D.P.Reg. 144/2015;

Preso atto che l'articolo 57, comma 2 del citato D.P.Reg. 144/2015 e ss. mm. e ii., prevede che l'Azienda sanitaria rilascia il nuovo atto autorizzativo sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto nella domanda di nuova autorizzazione;

Accertato che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'articolo 56 del D.P.Reg. 144/2015, ha trasmesso con protocollo n. 0008331/P del 19/04/2018 il parere di ammissibilità rispetto al livello di classificazione richiesto dall'ente gestore nella domanda di nuova autorizzazione;

Preso atto che la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 56, comma 5 del D.P.Reg. 144/2015, tutta la documentazione acquisita nelle fasi preliminare e valutativa, tra cui in particolare:

- il parere di ammissibilità sopra richiamato;
- l'atto di autorizzazione al funzionamento rilasciato in via provvisoria dalla Regione con Decreto n° 1883/SPS del 12/12/2017 per Residenza protetta con 411 posti letto totali;

Visto l'esito dei sopralluoghi di verifica effettuati il 23/11/2022, 24/11/2022 e il 28/11/2022 dalla Commissione di Vigilanza di cui al decreto del Direttore Generale dell'ASUGI n. 716 dd. 12/08/2022;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, a) del D.P.Reg. 144/2015 e ss. mm. e ii., di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo alla residenza per anziani "ITIS";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di concedere l'autorizzazione all'esercizio a **pieno titolo** alla Residenza di seguito identificata:
 - a. denominazione della residenza: **ITIS**
 - b. ubicazione della struttura residenziale: **Via Pascoli 31, 34129 Trieste**
 - c. ente gestore: **ASP ITIS**
 - d. legale rappresentante: **Aldo Pahor**
 - e. livello di nuova classificazione attribuito a pieno titolo: **Residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello**
 - f. ricettività: **411 posti letto**
 - g. numero e tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza è suddivisa:
- n° 17 nuclei di tipologia N3, con n°411 posti letto complessivi
2. Di dare atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall'articolo 38 del D.P.Reg. 144/2015 e ss. mm. e ii..
3. Di precisare altresì che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto, oltre che dei requisiti previsti dal D.P.Reg. 144/2015 e ss. mm. e ii., anche delle norme di carattere generale, in particolare delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro.
4. Di dare atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto agli obblighi previsti dall'articolo 38 del D.P.Reg. 144/2015 e ss. mm. e ii..
5. Di precisare che il presente atto autorizzativo non garantisce l'accreditamento e la stipula degli accordi contrattuali per il riconoscimento del contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza e del rimborso degli oneri sanitari.
6. Di trasmettere il presente atto alla Residenza, al Comune in cui è ubicata la Residenza e alla Direzione centrale competente.
7. Di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti il precedente atto autorizzativo.

Documento firmato da:
LUIGI FINOTTO
21.12.2022 12:08:40 UTC

Il Direttore f.f.
del Dipartimento di Prevenzione
- dott. Luigi Finotto -
- firmato digitalmente -